



## REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. n. 45

**OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 622 del 27 febbraio 2020. Disposizioni attuative.**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" - per fronteggiare la citata emergenza, si è disposto, all'articolo 1, comma 1, che "*il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

**VISTO** che l'articolo 1, comma 3 della citata Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in



## REGIONE BASILICATA

*originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di casualità con gli eventi in rassegna;*

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile 27 febbraio 2020, n. 622, e in particolare l'articolo 1, in base al quale:

1. *“Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Basilicata è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.*

2. *Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile attivata per la gestione dell'emergenza di cui in premessa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni emergenziali.*

3. *Il soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza”;*

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

**CONSIDERATO** che con provvedimento trasmesso con nota prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha dettato Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la “*definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19*”, che prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, ed individuano le principali attività per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute;

**CONSIDERATO** che, con decreto n. 43 del 6 marzo 2020 è stata costituita l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) della Basilicata per l'attuazione delle attività, di livello regionale, ai sensi del citato provvedimento prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile (“*Misure operative di protezione civile inerenti alla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19*”), con l'obbligo di svolgimento delle



## REGIONE BASILICATA

attività disposte, a livello regionale, dalle *Misure operative di protezione civile* sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Soggetto Attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) del 3 febbraio 2020, n. 630;

**RITENUTO** che, per il più efficace espletamento delle funzioni di Soggetto Attuatore ai sensi della menzionata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 e della pronta realizzazione del piano delle attività sopra menzionate, risulta prioritario :

- a) assicurare un adeguato supporto tecnico, amministrativo e giuridico-legale al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, nella qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.622 del 27 febbraio 2020;
- b) individuare i soggetti specificamente preposti all'espletamento delle procedure volte all'acquisto di beni e servizi e all'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione del piano degli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e a quelli che, in virtù di successivi provvedimenti, dovessero risultare necessari;

## DECRETA

### Art. 1

1. Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, nominato soggetto attuatore con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 622 del 27 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, per l'espletamento delle attività di competenza si avvale:
  - a) dell'Unità di Crisi regionale (UCR), istituita con decreto del Presidente della giunta regionale Basilicata n. 43 del 6 marzo 2020, che opera in stretto raccordo con la Sala Operativa Regionale (S.O.R), e della *task-force* sanitaria di cui alla determinazione dirigenziale n. 79 del 5 marzo 2020;
  - b) di un apposito gruppo che assicura il supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale all'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.).
2. Il gruppo di supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale, di cui alla *lett. b)* del comma 1, è composta da:
  - a) per le esigenze e la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi medicali e di farmaci utili a fronteggiare l'emergenza in atto, dal dirigente generale pro tempore del Dipartimento della Persona, in qualità di Referente sanitario regionale, o suo delegato. Il predetto dirigente generale assume le funzioni di coordinatore del gruppo di supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale;
  - b) per le esigenze connesse alla fornitura di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l'emergenza dal dirigente dell'ufficio Provveditorato;



## REGIONE BASILICATA

- c) per il raccordo con gli uffici e le strutture regionali dal Capo di Gabinetto e dal Capo del Settore Legislativo e di consulenza giuridica del Gabinetto del Presidente;
- d) per la ricognizione delle strutture idonee a ospitare persone in quarantena, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni, per assicurare la continuità dei servizi essenziali e la fornitura di beni di prima necessità nelle aree interessate, attraverso il necessario raccordo con la protezione civile, dal dirigente generale pro tempore del Dipartimento infrastrutture e mobilità, o suo delegato;
- e) per le procedure correlate alla gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi connessi all'emergenza in atto, dal dirigente generale del Dipartimento affari finanziari, o suo delegato;
- f) un rappresentante dell'ufficio Protezione civile;
- g) per le attività di consulenza legale, da due avvocati dell'Avvocatura regionale;
- h) per l'acquisto di beni, servizi e lavori necessari all'attuazione dei primi interventi in relazione all'emergenza in atto, dal dirigente generale pro tempore della Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUARB), o suo delegato;
- i) per le attività di comunicazione istituzionale, dal direttore dell'ufficio stampa della Giunta regionale, o suo delegato.

3. Gli acquisti di beni, servizi e lavori necessari all'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (*Interventi infrastrutturali, servizi e forniture*) - nonché di quelli ulteriori disposti dal Presidente della Giunta Regionale in qualità di soggetto attuatore, in funzione delle direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base dei fabbisogni individuati dall'Unità di Crisi Regionale (UCR) e indicati dalla *task-force* sanitaria di cui alla determinazione dirigenziale n. 79 del 5 marzo 2020 - sono effettuati dalla SUARB.

4. La SUARB agisce su disposizione del soggetto attuatore, nel rispetto dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e relativi provvedimenti attuativi, nonché dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e, per quanto ivi non derogato, delle norme e dei principi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni (Codice degli appalti), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, assicurando con procedure di somma urgenza lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti.

5. Gli uffici e le strutture regionali, considerata la necessità di garantire la tempestiva attuazione sul territorio delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto, dovranno assicurare al gruppo di supporto di cui al comma 2 ogni collaborazione, con priorità rispetto agli affari ordinari.

6. La partecipazione al gruppo di supporto di cui al comma 1 non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.



## REGIONE BASILICATA

7. Il presente decreto è trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai componenti dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), ai componenti della *task-force* sanitaria, al gruppo di supporto di cui dell'articolo 1, comma 1, *lett. b)* del presente decreto, alle Direzioni generali della Regione, ed è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Potenza,

1. 2 MAR. 2020

BARDI

**ATTESTATO DI CONFORMITA'**

**(ART. 22, COMMA 1, D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005)**

**La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 5 facciate e da / allegato.**